



**COMUNE DI GRADO**  
**Provincia di Gorizia**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DELLE VALLI DA PESCA IN AMBITO  
LAGUNARE**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 21 dd. 25.05.2004

## **CAPO I: FINALITA'**

### **Art.1**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Grado delle valli da pesca comunali in ambito lagunare.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste dal presente Regolamento risulta da ciascun provvedimento di concessione.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) "Comune": il Comune di Grado, quale organo rappresentante ai sensi e per gli effetti dell'art.12 dello Statuto, della collettività comunale degli utenti degli usi civici di pesca;
  - b) "Uso civico": l'uso civico di pesca sulla Laguna di Grado;
  - c) "Valle da pesca" o semplicemente "valle": tratto di Laguna delimitato da argini e comunicante con una piana di marea con apposite aperture, destinata all'esercizio di acquacoltura a livello imprenditoriale.

## **CAPO II: PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLE VALLI DA PESCA**

### **Art.2**

1. I beni di cui all'art.1 sono assegnati in concessione a coloro che non siano già titolari di concessione di beni di cui al presente Regolamento.
2. Agli specchi acquei vallivi di modeste dimensioni (inferiori ai 5 ettari), che potranno essere gestiti non ai fini dell'attività di acquacoltura a livello imprenditoriale, si applicherà il canone determinato ai sensi dell'art.8.

### **Art.3**

1. I beni di cui all'art.1 che risultano liberi dopo l'accertamento e inventario degli stessi, sono assentiti in concessione fra i cittadini residenti, tramite asta pubblica.

### **CAPO III: DURATA DELLA CONCESSIONE – RINNOVO – RINUNCIA – TRASFERIMENTO IN CASO DI MORTE DEL CONCESSIONARIO**

#### **Art.4**

1. La concessione dei beni ha durata di anni 9.
2. La concessione scade di diritto al termine del periodo di cui al precedente comma senza possibilità di proroga tacita.
3. In caso di rinuncia da parte del concessionario all'utilizzo del bene prima della scadenza della concessione, da comunicarsi per iscritto al Comune, tutte le opere eventualmente autorizzate e realizzate sui beni entrano gratuitamente al patrimonio del Comune, per la successiva assegnazione con le modalità di cui all'art.3.

#### **Art.5**

1. Alla scadenza prevista dall'art.4 comma 1 il concessionario può ottenere il rinnovo della concessione, previa presentazione di apposita domanda almeno sei mesi prima della scadenza e purchè abbia adempiuto a tutti gli obblighi e le prescrizioni contrattuali, al canone che potrà essere aggiornato con le modalità di cui all'art.8.
2. In caso di mancata richiesta di rinnovo si procederà ai sensi dell'art.3.

#### **Art.6**

1. In caso di decesso del concessionario la concessione è trasferita dal Comune, fino alla naturale scadenza, agli eredi che ne facciano richiesta, purchè possiedano i requisiti di cui al presente Regolamento.
2. Gli eredi di cui al comma 1, entro e non oltre tre mesi dall'evento di cui al medesimo comma, devono fare richiesta scritta al Comune.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il bene retrocede al Comune con ogni opera realizzata senza che ai soggetti di cui al comma 1 sia dovuto alcun indennizzo o sia riconosciuto alcun danno.

#### **Art.7**

1. I beni sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano. Della consegna è redatto apposito verbale, con allegata documentazione fotografica.

### **CAPO IV: CANONE**

#### **Art.8**

1. La Giunta Comunale, sentito il parere non vincolante di una apposita Commissione consultiva composta dall'Assessore alla pesca, da un consigliere di maggioranza, da un consigliere di minoranza, dal Presidente della Cooperativa Pescatori, dal Presidente dell'Associazione dei Vallicoltori, delibera i canoni per le concessioni previste dal presente Regolamento.

2. La Giunta Comunale delibera il canone di concessione che sarà calcolato in base all'entità della superficie catastale della valle da pesca (comprendente lo specchio acqueo le arginature, le terre emerse ed eventuali costruzioni a servizio della valle).

3. Il canone dovrà essere versato anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di recidiva di mancato pagamento potrà essere disposta la revoca della concessione, senza che il concessionario possa vantare diritti ad indennizzi o a risarcimento.

4. Il ricavato dei canoni è versato all'entrata del Bilancio Comunale per essere utilizzato a mezzo di apposito capitolo di spesa per la realizzazione di lavori ed opere permanenti a beneficio della collettività comunale.

## **CAPO V: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

### **Art.9**

1. I concessionari si obbligano con il Comune, oltre al pagamento del canone determinato ai sensi dell'art.8, ad effettuare nell'arco della durata della concessione, le ordinarie opere di difesa e le manutenzioni ordinarie e straordinarie della valle da pesca.

2. Le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono ottenere i prescritti pareri sotto l'aspetto idraulico, di polizia lagunare ed ambientale nonché l'autorizzazione edilizia. Le stesse sono eseguite sotto la sorveglianza dei Settori Tecnici Comunali.

3. Il concessionario richiede il rilascio di concessione o autorizzazione edilizia per l'esecuzione di opere in conformità allo strumento urbanistico vigente. In tal caso il concessionario si impegna e si obbliga ad eseguire dette opere a proprio rischio e cura, entro i termini fissati dalla concessione edilizia.

4. Alla scadenza contrattuale le opere eseguite ai sensi del presente articolo accedono gratuitamente alla proprietà comunale allo stato in cui si trovano, senza che il concessionario possa pretendere o avanzare diritti ad indennizzi o danni di sorta.

### **Art.10**

1. E' fatto divieto al concessionario subconcedere a qualsiasi titolo il bene avuto in concessione o mutare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione.

## **CAPO VI: CESSAZIONE – REVOCA - CAUZIONI**

### **Art.11**

1. Oltre che nei casi di cui all'art.8 comma 3 e l'art.10, il Comune procede alla revoca della concessione senza che il concessionario possa vantare diritti al risarcimento di danni o indennizzi di sorta nel caso di mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 9 commi 1 –2 –3, dovuto a cause imputabili al concessionario.

#### **Art.12**

1. Il concessionario è tenuto a presentare una cauzione nelle forme previste dalla legge a garanzia del pagamento del canone e degli obblighi di cui all'art.9 che sarà prevista nell'atto concessorio sulla base delle esigenze riscontrate dal verbale di cui all'art.7.

2. La revoca della concessione comporta l'incameramento della cauzione da parte del Comune e l'accessione gratuita alla proprietà comunale delle opere eseguite, senza che il concessionario possa pretendere o vantare diritto a risarcimento di danni o indennizzi di sorta.

### **CAPO VI: NORME TRANSITORIE**

#### **Art.13**

1. In sede di prima applicazione del Regolamento hanno diritto alla concessione novennale gli attuali possessori dei beni di cui all'art.1 lettera c), siano essi titolari di precedenti contratti di concessione di valle da pesca, ancorché scaduti o che gestiscono la valle da pesca da più di cinque anni, previo accertamento da parte del Servizio Patrimonio.

#### **Art.14**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.